

Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

del 18 maggio 2022 (Stato 1° novembre 2024)

Il Consiglio federale,

visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l'approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l'adozione di misure preparatorie qualora si verificano situazioni di grave penuria.

Art. 2² Obbligo di garanzia

¹ I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale nei mesi da ottobre ad aprile dal 2024 al 2026:

- a. Aziende Industriali di Lugano SA;
- b. Erdgas Ostschweiz AG;
- c. Erdgas Zentralschweiz AG;
- d. Gasverbund Mittelland AG;
- e. Gaznat SA.

² Devono garantire che dal 1° novembre 2024 e dal 1° novembre 2025 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

Art. 3 Misure

Sono considerate misure adeguate ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 segnatamente:

- a. l'acquisto congiunto di gas naturale per garantire l'approvvigionamento nazionale;

RU 2022 310

¹ RS 531

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 514).

- b. la conclusione di accordi di diritto privato con terzi per lo stoccaggio di gas naturale in Svizzera e all'estero destinato ai consumatori svizzeri;
- c. l'acquisto di ulteriori capacità nei gasdotti transfrontalieri per il trasporto di gas naturale in Svizzera.

Art. 4 Computo nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete

I gestori regionali della rete del gas di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono computare nei corrispettivi regionali per l'utilizzazione della rete le spese risultanti dall'obbligo di garantire l'approvvigionamento che non possono essere compensate in altro modo.

Art. 5 Obbligo d'informazione

I gestori regionali della rete del gas di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell'approvvigionamento economico del paese (settore specializzato Energia) e all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permettergli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.

Art. 6 Esecuzione

¹ L'esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all'UFAE.

² Il settore specializzato Energia vigila sull'opportunità, sull'adeguatezza e sull'efficacia delle misure adottate.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 23 maggio 2022.

² Ha effetto sino al 30 settembre 2023.

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2024.³

⁴ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2025.⁴

⁵ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 settembre 2026.⁵

³ Introdotta dal n. I dell'O del 1° feb. 2023, in vigore dal 1° mag. 2023 (RU 2023 52).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 580).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 514).